

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1068

Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche" del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto il DM 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il DM 31.07.2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11 comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13;

Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;

Vista la legge regionale 13/10/2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016" e ss.mm.ii.;

Visto il piano di tutela delle acque della Regione Toscana approvato con DCRT. n. 6 del 25.01.2005, e successive integrazioni del quadro conoscitivo;

Visti i Piani di gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il D.P.G.R. del 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015";

Visto in particolare l'articolo 14 comma 1 del suddetto regolamento, secondo cui sono parametri di riferimento per il calcolo del canone, il canone fisso (CF), il canone variabile (CV), nonché la portata media annua di concessione (PMA), come definiti all'articolo 2, comma 1, dello stesso regolamento;

Vista la DGRT n. 889 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque";

Visto l'art. 13 della l.r.80/2015, secondo il quale la Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, in relazione a ciascuna categoria di uso:

a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11 comma 1 lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico;

b) l'entità delle riduzioni e/o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalità stabilite dal regolamento;

c) la decorrenza e le modalità di pagamento dei canoni annui nonché le relative modalità di riscossione dei medesimi;

Considerato che il valore della portata media annua di concessione (PMA) è stabilito all'interno del disciplinare di concessione, per cui si rende necessaria la sola definizione dell'entità del canone fisso (CF) e del canone variabile (CV) per ciascuna categoria d'uso;

Viste le categorie d'uso delle acque, come definite dall'articolo 3 del regolamento;

Tenuto conto della necessità di aggiornamento degli importi del CF e del CV per l'utilizzo della risorsa idrica in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo n.18 del suddetto regolamento, tenuto anche conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 19, nonché delle

misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25;

Considerato per quanto sopra che gli importi del CF e del CV sono determinati per ogni singola categoria d'uso in funzione della valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione, di cui all'articolo 19 del suddetto regolamento, oltre che tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, di cui all'articolo 154 comma 3 del d.lgs 152/2006, come definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi;

Tenuto conto che ai fini dell'internalizzazione degli costi ambientali e della risorsa, gli importi del CF e del CV dovrebbero essere definiti anche in funzione al recupero dei costi delle misure necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici, come derivanti dall'analisi economica dei piani di gestione dei distretti idrografici;

Preso atto che le sopracitate analisi forniscono valori indicativi delle risorse complessive necessarie per la messa a regime delle misure volte al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici, ma che comunque non sono al momento così dettagliate da fornire gli esatti importi del CF e del CV;

Ritenuto pertanto che, anche per l'annualità 2018, il riferimento per l'internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse possa essere costituito dalle analisi delle pressioni e degli impatti dei prelievi sui corpi idrici, contenute nei piani di gestione che rendono comunque possibile, nel rispetto dei principi di "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", una ripartizione del recupero dei costi ambientali tra le categorie d'uso in base al loro impatto sui corpi idrici, nonché l'acquisizione delle informazioni relative all'entità complessiva di acqua richiesta in concessione da ciascuna categoria d'uso, facilitando una ripartizione del recupero dei costi della risorsa tra le categorie d'uso, tenuto conto dei settori d'impiego maggiormente idroesigenti;

Ritenuto quindi che non sussistano i presupposti e le condizioni per una revisione delle modalità di internalizzazione dei costi e ambientali e delle risorse nonché dei valori dei parametri di calcolo dei canoni delle percentuali di riduzione, già definiti con d.g.r.t. n. 889 del 2017, di cui si richiamano integralmente le premesse;

Ritenuto opportuno per quanto sopra riportato di

procedere alla conferma per l'anno 2018, dei valori del canone fisso (CF) e del canone variabile (CV) già determinati con d.g.r.t. 889/2017 per l'annualità 2017, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì di confermare che per i valori dei parametri di cui alla tabella dell'allegato A alla presente deliberazione debbano considerarsi, per tutti gli usi ad esclusione dell'uso potabile, triplicati nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde, o comunque risorsa riservata al consumo umano, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 4 del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del d.p.g.r. 61/R/2016;

Considerato quanto riportato all'art. 90 ter del regolamento, comma 1, ovvero che per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile (QM) e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua (PMA), nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso;

Visto l'articolo 15 del regolamento, il quale stabilisce i casi di esenzione dalla corresponsione del canone;

Visti gli articoli 16 e 17 del regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni del canone, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119 comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.lgs. 152/2006;

Visto in particolare quanto previsto dall'art. 16 comma 1 lettera "c" che introduce specifiche agevolazioni per le imprese che "...attuano il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle le migliori tecniche e tecnologie in misura superiore da quanto previsto best available techniques reference document (BREFs)..";

Considerato che in sede di attuazione del regolamento la condizione sopra descritta nella pratica risulta, di fatto, non raggiungibile in quanto le best available techniques reference document (BREFs), già rappresentano le migliori tecniche disponibili, con riferimento al risparmio idrico attuabile in rapporto allo specifico ciclo produttivo;

Ritenuto pertanto che, l'attuazione delle BREFs da parte delle imprese sia già di per se da considerarsi comportamento "virtuoso" in termini di utilizzo della risorsa, anche ai fini di consentire l'applicabilità della disposizione di cui sopra, a condizione che il rispetto

dei minimi e massimi imposti dalle BREFs stesse non derivi da obblighi o prescrizioni previsti dalla normativa di settore o riportati in specifici atti autorizzativi;

Ritenuto quindi, in coerenza con la "ratio" del citato articolo 16 comma 1 lettera c), che la riduzione ivi prevista, trovi applicazione per le imprese, che attuano il risparmio idrico attraverso le migliori soluzioni tecniche e tecnologie disponibili nel rispetto dei limiti massimi e minimi imposti dalle BREFs, nelle condizioni di cui sopra;

Ritenuto inoltre opportuno non applicare, per l'annualità 2018, alcuna delle aliquote di maggiorazione del canone, di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) del d.p.g.r. 61/R/2016 nel caso di prelievi in corpi idrici in proroga e deroga, dal momento che le delibere CIP 3 e 4 del 14 dicembre 2017 hanno introdotto per i corpi idrici in stato di qualità scadente, criteri di rilascio e rinnovo delle concessioni più restrittivi, rispetto agli attuali, e che pertanto un ulteriore aumento di canone appare al momento sovradimensionato;

Ritenuto pertanto sulla base di quanto finora espresso di confermare, con riferimento all'anno 2018, le percentuali di riduzione del canone già determinati con d.g.r.t. n. 889/2017, di cui all'articolo 16 d.p.g.r. 61/R/2016 ed una misura massima cumulabile di riduzione pari al 35%, anche al fine di garantire continuità alle procedure già definite nel corso del 2017;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario che l'utenza produca la documentazione attestante la messa in atto di misure volte al risparmio idrico, come definite all'interno dello stesso articolo 16 sopra menzionato;

Ritenuto anche per l'anno 2018 di fissare al venti ottobre 2018 il termine ultimo e perentorio per la presentazione della suddetta documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio, ai fini della determinazione del canone 2018;

Considerato che l'aggiornamento delle tariffe dei canoni attuata con il presente atto non comporta effetti complessivi sulle entrate attese a tale titolo, confermando sostanzialmente le previsioni di entrata previste per l'anno 2018 sui pertinenti capitoli n. 32128 (entrate derivanti da canoni sulle concessioni del demanio idrico) e del capitolo n. 11000 (imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile);

Considerato che per quanto riportato all'articolo 60, comma 4 del d.p.g.r. 61/R/2016 l'importo della cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione è determinato in misura non inferiore ad un'annualità

e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione;

Considerata altresì la necessità di ridurre, rispetto a quanto previsto, l'importo della cauzione minima ad una annualità al fine di agevolare gli utenti in fase di rilascio del titolo concessorio, per quanto riguarda le concessioni relative all'utilizzo della risorsa idrica, di cui al R.D. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016;

Visto l'articolo n. 76 del d.p.g.r. 61/R/2016 lettera b) che dispone la decadenza della concessione in caso di mancato pagamento di due annualità del canone;

Tenuto conto che il settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento è comunque tenuto a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G.R. n.61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii, al recupero delle somme non versate;

Stabilito di confermare, con riferimento all'anno 2018, le modalità di versamento dei canoni già determinate per l'anno 2017 con d.g.r.t. 889/2017 di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito che per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare si applica quanto previsto al Capo II, sezione III, artt.18, 18bis, 19, 20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Stabilito che il presente atto tiene conto delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 101 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica;

Visto l'art. 23 della legge regionale n. 80/2015 in materia di oneri istruttori;

Evidenziato che per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto in materia di riscossione dei canoni, si applica la vigente normativa di settore;

Visto il parere del CD del 20 settembre 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, per l'annualità 2018, i contenuti degli allegati A, B, C, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire per gli anni 2018 che le riduzioni previste dall'art. 16 comma 1 del regolamento, di cui alla tabella 2 dell'allegato A del presente atto, non possono superare il 35% del canone annualmente dovuto;

3. di ritenere, per le motivazioni espresse in narrativa, che la riduzione del canone di cui all'art. 16 comma 1 lettera "c", trovi applicazione per le imprese, che attuano il risparmio idrico attraverso le migliori soluzioni tecniche e tecnologie disponibili nel rispetto dei limiti massimi e minimi imposti dalle BREFs, a condizione che gli stessi non derivino da obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa di settore o riportati in specifici atti autorizzativi;

4. di stabilire che nel caso di prelievi da acque sotterranee l'importo del canone è triplicato per tutti gli usi ad eccezione dell'uso potabile ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933;

5. di stabilire che, nelle more dell'adeguamento del disciplinare, per le concessioni in atto rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso la formula di cui all'allegato A;

6. di stabilire che il termine ultimo e perentorio per la presentazione, ai competenti settori regionali, da parte dei concessionari, della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio ai fini dell'applicazione

delle riduzioni del canone per l'anno 2018, di cui al punto 2, è fissato al venti ottobre 2018;

7. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano alle concessioni rilasciate a decorrere dal 01/01/2016 e a quelle rilasciate dalle province in data antecedente il 01/01/2016;

8. di stabilire l'importo della cauzione minima pari ad una annualità del canone per quanto riguarda le concessioni relative all'utilizzo della risorsa idrica, di cui al R.D. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016;

9. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento, a provvedere ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

10. di stabilire che i titolari di concessione sono tenuti al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei termini che saranno indicati in sede di notifica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

CANONI PER L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

USO	Tipologia	Importo
Uso agricolo	Canone Variabile (CV)	15 €/l/s)
	Canone Variabile (CV) ad ettaro di terreno irrigato nei casi di derivazione a bocca non tassata	4.5 €/ha
	Canone fisso (CF)	25 €
Uso ittiogenico	Canone Variabile (CV)	3 €/l/s)
	Canone fisso (CF)	130 €
Uso per produzione di beni e servizi	Canone Variabile (CV)	300 €/l/s)
	Canone fisso (CF)	600 €
Uso potabile	Canone Variabile (CV)	230 €/l/s)
	Canone fisso (CF)	150 €
Uso civile	Canone Variabile (CV)	70 €/l/s)
	Canone fisso (CF)	75 €
Uso idroelettrico / forza motrice	Canone Variabile (CV) fascia 1: Potenza >600 KW	37 €/KW
	Canone Variabile (CV) – fascia 2: Potenza <600 KW	29 €/KW
	Canone fisso (CF)	138 €
Uso privato da acque superficiali	Canone Variabile (CV)	12 €/l/s)
	Canone fisso (CF)	30 €

Tabella 1. valori dei parametri di calcolo del canone per l'utilizzo della risorsa idrica

Nel caso di prelievi da acque sotterranee l'importo del canone è triplicato per tutti gli usi ad eccezione dell'uso potabile ai sensi dell'art.12 bis del R.D.1775/1933.

Nel caso di concessioni relative a campi pozzi o campi sorgenti, **e comunque per le concessioni che comprendono più punti di prelievo** si applica il criterio di seguito riportato:

- Fino a 5 punti di prelievo: si applica il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- Da 6 a 10 punti di prelievo: si applica un valore pari a quattro volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- Da 11 a 30 punti di prelievo: si applica un valore pari a otto volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso;
- oltre 30 punti di prelievo: si applica un valore pari a dieci volte il canone fisso di cui alla tabella 1 in funzione alla tipologia di uso.

RIDUZIONI DI CANONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO 61/R/2016

CASISTICHE DI RIDUZIONE 60/R/2016	DESCRIZIONE DELLA CASISTICA CON DIRITTO DI RIDUZIONE	RIDUZIONE
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)	“con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)	“qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi”	15%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c)	“qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d)	“qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e)	“quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f)	“qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g)	“qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)	“qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i)	“qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l)	“qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi”	10%
Casistica di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m)	“qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati : 1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015; 2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015”	8%

* Le riduzioni di canone sono cumulabili nella misura massima del 35%

Tabella 2: casistiche e percentuali di riduzione di cui al regolamento 61/r/2016

FORMULA DI CUI ALL'ARTICOLO 90 TER DEL REGOLAMENTO

Sulla base di quanto stabilito all'articolo 90 ter del regolamento regionale 61/R/2016 e ss.mm.ii. per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tiene conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso". La tabella 3 riportata la legge d'uso tra la portata massima (PMA) e la portata media di concessione (PMA), di cui all'art. 90 ter del Regolamento, per gli usi agricolo, beni e servizi e civile, così determinata:

- Per l'uso agricolo, considerando una durata del periodo irriguo pari a 120 giorni e un tempo di irrigazione giornaliero di 12 ore;
- Per l'uso Produzione Beni e Servizi, nel caso di ciclo produttivo non continuo nell'arco della giornata, considerando un utilizzo per otto ore al giorno, su 240 giorni all'anno.
- Per l'uso civile, (per la maggior parte dei casi riferito a attività ricettive estive) considerando un periodo di utilizzo medio di 6 mesi per 12 ore al giorno;

TIPOLOGIA DI USO	PMA/PMA
USO AGRICOLO	1/6
USO BENI E SERVIZI	2/9
USO CIVILE	1/4

Tabella 3. PMA/PMA - Relazione di cui all'art. 90 ter del regolamento 61/r/2016

Allegato B

Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana:

- codice IBAN IT 8900760102800001031575820 indicando nella **causale: "Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione"**;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale: "Canone, Codice fiscale e n. concessione"**;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale: "Imposta, Codice fiscale e n. concessione"**.

Ente pubblico soggetto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 35 D.L. 1/2012: i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su "Servizi Toscana", poi su "demanio idrico".

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il "Settore politiche fiscali e riscossione" può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

Garanzie

1. Per quanto riguarda la disciplina delle garanzie si rimanda agli art. da 60 a 63 del regolamento di attuazione dell'articolo 11 della l.r. 80/2015 in materia di utilizzo delle acque.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario su conto corrente postale, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente ad una annualità del canone, tranne per la fattispecie di licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79, in cui la cauzione non è dovuta. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana
- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella causale: "Cauzione, Codice fiscale e n. concessione";
- Polizza fideiussoria

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante polizza fideiussoria dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione per l'utilizzazione delle acque, è prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore competente che prende atto del decreto di cui all'articolo 74bis del d.p.g.r.61/R/2016 o, nei casi non riconducibili al citato articolo 74bis, dell'istruttoria da parte del Settore del Genio Civile competente che effettua la verifica della necessità di svincolare tutto o parte del deposito cauzionale, dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione. Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

Modalità di versamento degli oneri istruttori

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.
2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.
3. Gli altri enti pubblici che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

Rimborsi di somme erroneamente corrisposte

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, fatte salve le diverse determinazioni previste nella normativa di riferimento.
2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente.

Importi minimi

1. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio;
2. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

Controllo di merito in materia di riscossione

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.

Allegato C

Procedimento	Tipologia	Onere istruttorio
Autorizzazioni alla ricerca, varianti non sostanziali, ad eccezione dell'uso idroelettrico	Valore forfettario	€ 75,00
Concessioni derivazioni da acque superficiali (tutti gli usi, escluso l'idroelettrico), compresi rinnovi e varianti sostanziali	Unico punto di presa	€ 100.00
	Più punti di presa	€ 300.00
Concessioni derivazioni (acque sotterranee) , compresi rinnovi e varianti sostanziali	Unico punto di presa	€ 100.00
	Più punti di presa	€ 300.00
Uso idroelettrico / forza motrice (tutti i procedimenti)	Nel caso di potenza nominale media di concessione superiore a 600 KW	€ 500.00
	Nel caso di potenza nominale media di concessione minore uguale a 600 KW	€ 100.00
Uso privato da acque superficiali	Valore forfettario	€ 75.00
Licenze di attingimento, licenze di uso e autorizzazioni per uso domestico	Valore forfettario	€ 30.00
Volture e rinunce	Valore forfettario	€ 75.00